

Atti del Sindaco Metropolitano

Stato: **PUBBLICATO ATTIVO**

Pubblicazione Nr: **3596/2023**

In Pubblicazione: dal **8/6/2023** al **22/6/2023**

Repertorio Generale: **146/2023** del **08/06/2023**

Data di Approvazione: **8/6/2023**

Protocollo: **88452/2023**

Titolario/Anno/Fascicolo: **8.4/2023/3**

Proponente: CONSIGLIERA DELEGATA DIANA ALESSANDRA DE MARCHI

Materia: POLITICHE SOCIALI

OGGETTO: **APPROVAZIONE DELL'INTESA TRA REGIONE LOMBARDIA, LE PROVINCE LOMBARDE RAPPRESENTATE DA UPL E CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO PER REGOLAMENTARE L'ATTUAZIONE DI UNA MISURA DI SOSTEGNO AI COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 20.000 ABITANTI AL 01.01.2022 PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PEBA, ENTRO IL QUADRO DISPOSITIVO DI CUI ALLA L.R. 6/89 COME MODIFICATA DALLA L.R. 14/2020 E AL D.M. DEL 10 OTTOBRE 2022.**



DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

Fascicolo 8.4/2023/3

Oggetto: Approvazione dell'Intesa tra Regione Lombardia, le Province lombarde rappresentate da UPL e Città metropolitana di Milano per regolamentare l'attuazione di una misura di sostegno ai Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti al 01.01.2022 per la predisposizione dei PEBA, entro il quadro dispositivo di cui alla l.r. 6/89 come modificata dalla l.r. 14/2020 e al D.M. del 10 ottobre 2022.

IL SINDACO METROPOLITANO

Assistito dal Segretario Generale

VISTA la proposta di decreto redatta all'interno;

VALUTATI i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria;

VISTA la Legge n. 56/2014;

VISTE le disposizioni recate dal T.U. in materia di Comuni, approvate con D.Lvo 267/2000, per quanto compatibili con la Legge n. 56/2014;

VISTO lo Statuto della Città metropolitana ed in particolare l'art. 19 comma 2;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lvo 267/2000;

DECRETA

- 1) di approvare la proposta di provvedimento redatta all'interno, dichiarandola parte integrante del presente atto;
- 2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
- 3) di incaricare il Segretario Generale dell'esecuzione del presente decreto.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO	IL SEGRETARIO GENERALE



PROPOSTA
di decreto del Sindaco metropolitano

Fascicolo 8.4\2023\3

DIREZIONE PROPONENTE: SETTORE POLITICHE DEL LAVORO, WELFARE METROPOLITANO E PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ

Oggetto: Approvazione dell'Intesa tra Regione Lombardia, le Province lombarde rappresentate da UPL e Città metropolitana di Milano per regolamentare l'attuazione di una misura di sostegno ai Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti al 01.01.2022 per la predisposizione dei PEBA, entro il quadro dispositivo di cui alla l.r. 6/89 come modificata dalla l.r. 14/2020 e al D.M. del 10 ottobre 2022.

IL SINDACO METROPOLITANO

Visto il decreto n. 1/2022 atti. n. 5701/2022 - 1.7/2021/3 con il quale è stata conferita alla Consigliera Diana Alessandra De Marchi la delega alla materia "Lavoro e Politiche sociali";

PREMESSO che la Strategia europea sulla disabilità 2021-2030 "Un'Unione dell'uguaglianza" afferma che le persone con disabilità hanno diritto ad una vita senza barriere e, per questo motivo, si pone come obiettivo quello di migliorarne la qualità della vita, promuovendo una prospettiva intersezionale;

PREMESSO che la piena partecipazione delle persone disabili alla società e all'economia è fondamentale se l'Unione Europea vuole garantire il successo della strategia stessa per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva;

PREMESSO che il concetto di "eliminazione delle barriere" è superato a favore della "progettazione senza barriere", che garantisce al maggior numero possibile di persone la massima autonomia in tutti gli ambiti di vita, senza dover ricorrere ad adattamenti a posteriori o ad interventi specialistici. A tal proposito, i Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (di seguito PEBA) sono strumenti di pianificazione degli interventi inerenti l'accessibilità, intesa come condizione per il godimento dei diritti e delle libertà fondamentali di ogni persona e non solo delle persone con disabilità;

PRESO ATTO del Decreto Ministeriale del 10 ottobre 2022, pubblicato su G.U. n. 2 del 3 gennaio 2023, avente ad oggetto: "Attribuzione alle Regioni e Province autonome delle risorse per la progettazione di Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per il finanziamento di

un progetto a sostegno della mobilità delle persone con disabilità” che ha definito in particolare le finalità, le risorse finanziarie e il relativo riparto tra le Regioni, nonché i criteri e le modalità per l'utilizzazione del Fondo medesimo;

PRESO ATTO che il predetto D.M. del 10 ottobre 2022 prevede che:

- le risorse siano destinate alle Regioni per incentivare la progettazione dei Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.), cui sono tenuti i Comuni ai sensi dell'articolo 24 comma 9 della legge 5 febbraio 1992 (articolo 1 del D.M. sopra citato);
- l'assegnazione delle risorse tenga conto prioritariamente della classe di Comuni con una popolazione compresa tra 5.000 e 20.000 abitanti e di quelli beneficiari della misura di cui al D.M. 29 novembre 2021;
- venga riconosciuto a Regione Lombardia un contributo pari a euro 2.027.368,98;

PRESO ATTO dell'interesse dimostrato dai Comuni lombardi rispetto alla precedente analoga iniziativa approvata con D.G.R. n. 4139/2021 e decreto sindacale R.G. n. 20/2021 del 27/01/2021;

PRESO ATTO della deliberazione n. XI/7800 del 23/01/2023 di Regione Lombardia, avente ad oggetto “Misura di sostegno ai Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti per la predisposizione dei Piani di eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.) in conformità alla l.r. 6/89, come modificata dalla l.r. 14/2020 e al D.M. del 10 ottobre 2022 e dei suoi allegati (allegato 1 - Intesa e allegato 2 - Progetto attuativo dell'Intesa);

PRESO ATTO che con la predetta deliberazione n. XI/7800 DEL 23/01/2023 Regione Lombardia:

- afferma che le Province e Città metropolitana di Milano, anche tramite il coordinamento di UPL, in considerazione della loro collocazione intermedia a livello territoriale tra Regione e Comuni, appaiono la dimensione istituzionale più adeguata a una collaborazione con Regione Lombardia nell'attuazione della misura di sostegno all'adozione dei PEBA da parte dei Comuni con popolazione residente fino a 20.000 abitanti. Tale coinvolgimento si inserisce nel quadro dell'Intesa approvata in data 03/07/2019 tra Regione Lombardia, UPL, le Province Lombarde e la Città metropolitana di Milano, al punto 6) “Sinergia e collaborazione inter-istituzionale”, lettera b), in cui si prevede che le stesse si impegnino a ricercare modalità innovative di cooperazione per migliorare la performance dei servizi resi e promuovere processi di sviluppo territoriale per dare reale sostanza al ruolo delle Province e della Città metropolitana di Milano quali enti di supporto ai Comuni;
- approva lo schema di “Intesa tra Regione Lombardia, le Province Lombarde rappresentate da UPL e Città metropolitana di Milano per regolamentare l'attuazione di una misura di sostegno ai Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti al 01.01.2022 per la predisposizione dei PEBA, entro il quadro dispositivo di cui alla l.r. 6/89 come modificata dalla l.r. 14/2020 e al D.M. del 10 ottobre 2022”;

CONSIDERATO che il summenzionato schema di Intesa si compone di tredici articoli, riguardanti: l'oggetto dell'Intesa, i termini e le modalità di svolgimento delle attività, gli impegni delle Province e della Regione, i referenti dell'Intesa, i gruppi di lavoro, la durata e gli oneri finanziari;

CONSIDERATO che con riferimento all'oggetto, l'Intesa regola, secondo il Progetto attuativo allegato all'Intesa stessa, la collaborazione tra le Parti nella gestione della misura di sostegno ai Comuni con popolazione fino a 20000 abitanti al 01.01.2022, esclusi i Comuni beneficiari della precedente edizione della misura e prioritariamente della classe di Comuni con una popolazione compresa tra 5.000 e 20.000 abitanti e di quelli beneficiari della misura di cui al D.P.C.M. 29 novembre 2021, per la predisposizione dei PEBA, entro il quadro dispositivo di cui

alla L. R. 6/89 e, in particolare, della norma dell'art. 8 bis della stessa legge, e delle risorse, pari a complessivi euro 2.027.368,98;

CONSIDERATO che con riferimento ai termini e alle modalità di svolgimento delle attività:

- ciascuna Parte metterà a disposizione le proprie competenze e professionalità, le risorse umane e strumentali, nonché i rispettivi locali e le strutture propedeutiche allo svolgimento delle attività di comune interesse;
- Regione Lombardia coordina le attività previste;
- le attività si concluderanno entro il 30.09.2024, salvo eventuale proroga da stabilirsi di comune accordo tra le Parti;

CONSIDERATO che con riferimento agli impegni:

- delle Province:
le Province attuano la misura di sostegno ai Comuni in applicazione delle modalità e dei criteri di cui al Progetto attuativo allegato all'Intesa ed entro il limite delle risorse assegnate in applicazione del criterio definito nel Progetto stesso;
- della Regione:
Regione Lombardia si impegna a trasferire complessivi € 2.027.368,98 per la realizzazione delle attività, di cui:
 - a) € 1.927.368,98 euro per l'attuazione dell'Avviso da parte di Città metropolitana di Milano e delle Province lombarde rivolto ai Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti al 01.01.2022 per concorrere alle spese da questi sostenute per la predisposizione dei PEBA, in ragione del riparto per Provincia calcolato in base al numero di Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti al 01.01.2022 ricompreso in ciascun territorio provinciale;
 - b) un contributo complessivo di euro 100.000,00 (denominato rimborso forfettario) da riconoscere alla Città metropolitana di Milano e alle Province lombarde a titolo di rimborso forfettario delle spese, da ripartire in rapporto al numero dei Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti al 01.01.2022 su ciascun territorio provinciale;

A tal proposito, Regione Lombardia con decreto n. 6241 del 28/04/2023 della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità ha assegnato le risorse alla Città metropolitana di Milano e alle Province lombarde, utilizzando una chiave di riparto che tiene conto del numero di Comuni con popolazione residente fino a 20.000 abitanti al 01.01.2022 su ciascun territorio provinciale, esclusi i beneficiari della precedente edizione.

Nello specifico, alla Città metropolitana di Milano sono state assegnate risorse pari a euro 160.491,67 di cui euro 152.491,67 per la gestione della misura ed euro 8.000 a titolo di rimborso forfettario delle spese sostenute per l'implementazione dell'Avviso.

Città metropolitana di Milano è uno dei soggetti strategici per la capacità di costruire network e politiche positive di inclusione, nel rispetto delle funzioni previste dallo Statuto.

In particolare l'art. 41 dello Statuto, stabilisce che l'ente promuove uno sviluppo economico e sociale equo e durevole, basato sui saperi, l'innovazione, la sostenibilità ambientale, la coesione e l'inclusione sociale, trasformando città e territorio in luoghi intelligenti, dinamici, inclusivi ed eco-compatibili e valorizzando il ruolo della conoscenza, dell'alta formazione e della ricerca per rinnovare il sistema economico-urbano e migliorare la qualità di vita dei cittadini.

Tali azioni sono anche richiamate nel Documento Unico di Programmazione (DUP), approvato dal Consiglio metropolitano con deliberazione Rep. Gen. n. 38/2022 del 25/10/2022 "Approvazione in via definitiva del Documento di Programmazione (Dup) per il triennio 2022-2024 ai sensi

dell'art. 170 d.lgs. 267/2000", che prevede al programma 12.4, "Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale", un obiettivo strategico per "creare una rete che si occupi di tematiche di pari opportunità, di conciliazione Lavoro e Famiglia e di contrasto alle discriminazioni" che risulta ampiamente coerente con le finalità del Protocollo d'Intesa proposto da Regione Lombardia.

Risulta pertanto evidente che le parti hanno un reciproco interesse a svolgere in comune l'attività oggetto del protocollo d'intesa, individuando in esso una modalità innovativa di cooperazione interistituzionale per promuovere processi di sviluppo territoriale, qui specificamente inteso come sviluppo di un territorio accessibile, inclusivo e socialmente ed economicamente sostenibile.

Con tale Intesa, la Città metropolitana di Milano si impegna ad attuare la misura di sostegno ai Comuni nel rispetto delle modalità e dei criteri di cui al Progetto attuativo allegato all'Intesa (allegato 2 della deliberazione n. XI/7800 del 23/01/2023 di Regione Lombardia).

Tale progetto attuativo, infatti, statuisce che:

- l'entità dell'agevolazione è pari al 50% della spesa sostenuta dal Comune per attività di redazione del PEBA fino al tetto massimo di 5.000 euro ed entro i limiti delle risorse assegnate e che il contributo non può essere cumulabile con altri finanziamenti pubblici erogati a valere sulle stesse spese;
- alle Province Lombarde e Città metropolitana di Milano spetta l'attuazione nel corso del 2023 e 2024 di un Avviso rivolto ai Comuni fino a 20.000 abitanti al 01.01.2022, esclusi i Comuni beneficiari della precedente edizione della misura;

CONSIDERATO, infine, che il trasferimento da Regione Lombardia di € 160.491,67, dovrà essere iscritto nel Bilancio di previsione 2023:

- IN ENTRATA:
 - a) sul capitolo 20000028 "Trasferimenti da Regione e Province autonome per la predisposizione dei PEBA (finalizzati a CAP. 12041050)" per € 152.491,67;
 - b) sul capitolo 20000190 "Trasferimenti da Regione e Province autonome per la predisposizione dei PEBA" per € 8.000,00;
- IN USCITA:
 - a) sul capitolo 12041050 "Trasferimenti correnti a Comuni per la predisposizione dei PEBA" per € 152.491,67;

RICHIAMATA la l. n. 197 del 29 dicembre 2022 pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 303 del 29 dicembre 2022 che rende noto il differimento al 30 aprile 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali e i successivi differimenti prima al 31.05.2023 e poi al 31.07.2023;

DATO ATTO, inoltre, che nelle more dell'approvazione del Bilancio da parte del Consiglio metropolitano, l'esercizio 2023 è iniziato, ai sensi dell'art. 163, c. 3-5 D.lgs. 267/2000, come "esercizio provvisorio";

CONSIDERATO, infine, che i firmatari dell'Intesa sono: Regione Lombardia, Città metropolitana di Milano e le Province lombarde rappresentate da UPL;

RICHIAMATI gli atti di programmazione finanziaria dell'Ente (DUP e Bilancio di Previsione), di gestione (PEG) e di Prevenzione della corruzione e della trasparenza;

RICHIAMATO altresì il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 27 del [30/01/2023](#) di autorizzazione ai dirigenti ad assumere atti di impegno durante l'esercizio provvisorio anno 2023 e fino all'approvazione del Piano esecutivo di gestione (Peg) 2023-2025;

VISTO l'allegato 1 schema di "Intesa tra Regione Lombardia, le Province lombarde rappresentate da UPL e Città metropolitana di Milano per regolamentare l'attuazione di una misura di sostegno ai Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti al 01.01.2022 per la predisposizione dei PEBA, entro il quadro dispositivo di cui alla l.r. 6/89 come modificata dalla l.r. 14/2020 e al D.M. del 10 ottobre 2022";

VISTI:

- 1) la Convenzione ONU sui diritti delle Persone con Disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata dall'Italia con Legge 3 marzo 2009, n. 18;
- 2) la "Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi";
- 3) l'Agenda 2030 e gli "Obiettivi e traguardi di sviluppo sostenibile" in particolare: l'Obiettivo 10. Ridurre la disuguaglianza all'interno e tra i Paesi e l'Obiettivo 11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili;
- 4) Legge 28 febbraio 1986 n. 41, art. 32, comma 21, introduce l'obbligatorietà per le Amministrazioni competenti di adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, piani di eliminazione delle barriere architettoniche esistenti negli edifici pubblici non ancora adeguati alle prescrizioni che ne prevedono l'eliminazione;
- 5) la L.R. 20 febbraio 1989, n. 6 "Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione" e, in particolare, l'art 8 bis "Registro regionale dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche", introdotto con L.R. 9 giugno 2020, n. 14 "Modifiche alla legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6, in particolare l'articolo 8 bis;
- 6) Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", che, all'art. 24, comma 9, stabilisce che i PEBA prevedano anche l'accessibilità degli spazi urbani "con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate";
- 7) D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici" che agli artt. 3-4, estende il campo di applicazione definendo ed indicando le norme per i percorsi accessibili;
- 8) D.P.R. del 4 ottobre 2013, "Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità". Approvazione del "Primo Programma d'Azione - linea di intervento "Promozione e attuazione dei principi di accessibilità e mobilità" - che indica esplicitamente la necessità di rafforzare l'efficacia di strumenti programmatici di rimozione delle barriere in edifici e spazi pubblici esistenti e di rilanciare gli strumenti di pianificazione per l'adeguamento e l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici e negli spazi;
- 9) D.P.R. del 12 ottobre 2017 "Adozione del secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità" che persegue una nuova strategia della accessibilità che fa emergere come necessaria la revisione e l'aggiornamento complessivo della normativa vigente in materia, per adeguarla ai principi della Progettazione Universale, in attuazione della Convenzione ONU;

- 10) il Decreto legislativo del 27 maggio 2022, n. 82 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi”;
- 11) la D.G.R. n. 4139 del 21 dicembre 2021 “Predisposizione dei Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) in conformità alla L.R. 6/89, come modificata dalla L.R. 14/2020, vista anche l’intesa 2019-2021 con UPL e le Province Lombarde approvata in data 03/07/2019. Misure di sostegno ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. Determinazioni”;
- 12) il Decreto Ministeriale del 29 novembre 2021 “Riparto delle risorse afferenti il Fondo per l’Inclusione delle persone con disabilità”;
- 13) il Decreto Ministeriale del 10 ottobre 2022, pubblicato su G.U. nr. 2 del 3 gennaio 2023: “Attribuzione alle Regioni e Province autonome delle risorse per la progettazione di Piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche e per il finanziamento di un progetto a sostegno della mobilità delle persone con disabilità” che ha definito in particolare le finalità, le risorse finanziarie e il relativo riparto tra le Regioni, nonché i criteri e le modalità per l’utilizzazione del Fondo medesimo;

VISTI altresì:

- la legge 56/2014;
- le disposizioni recate dal T.U. in materia di Comuni, approvate con d.lgs.18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, per quanto compatibili con la legge 56/2014;
- lo Statuto della Città metropolitana di Milano;

D E C R E T A

- 1) di approvare lo schema di “Intesa tra Regione Lombardia, le Province lombarde rappresentate da UPL e Città metropolitana di Milano per regolamentare l’attuazione di una misura di sostegno ai Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti al 01.01.2022 per la predisposizione dei PEBA, entro il quadro dispositivo di cui alla l.r. 6/89 come modificata dalla l.r. 14/2020 e al D.M. del 10 ottobre 2022”, di cui all’allegato 1), parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che a seguito dell’Intesa in oggetto la previsione:

IN ENTRATA:

- è sul capitolo 20000028 “Trasferimenti da Regione e Province autonome per la predisposizione dei PEBA (finalizzati a CAP. 12041050)” per € 152.491,67;
- è sul capitolo 20000190 “Trasferimenti da Regione e Province autonome per la predisposizione dei PEBA” per € 8.000,00;

IN USCITA:

- è sul capitolo 12041050 “Trasferimenti correnti a Comuni per la predisposizione dei PEBA” per € 152.491,67;

e che il relativo accertamento ed impegno di spesa sui summenzionati capitoli del Bilancio 2023, in fase di approvazione, verranno effettuati con successivi provvedimenti;

- 3) di demandare al direttore competente tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione del presente decreto, ivi compresa la pubblicazione del presente provvedimento in

Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera d) del d.lgs. 33/2013;

- 4) di dare atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPCT a rischio medio;

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del TUEL approvato con D.lgs. n. 267/00)

- Favorevole
 Contrario

**SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/00
e dell'art. 11 del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

IL DIRETTORE
Federico Ottolenghi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Allegato 1

SCHEMA DI INTESA TRA REGIONE LOMBARDIA, LE PROVINCE LOMBARDE RAPPRESENTATE DA UPL E CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER REGOLAMENTARE L'ATTUAZIONE DI UNA MISURA DI SOSTEGNO AI COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 20.000 ABITANTI AL 01.01.2022 PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PEBA, ENTRO IL QUADRO DISPOSITIVO DI CUI ALLA L.R. 6/89 COME MODIFICATA DALLA L.R. 14/2020 E AL D.M. DEL 10 OTTOBRE 2022

TRA

La Regione Lombardia con sede legale in Via Milano, Piazza Città di Lombardia, 1, ivi domiciliata ai fini del presente atto, C.F. 80050050154 – P.I. 128747720159, rappresentata dal Direttore Generale della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità o suo delegato;

E

Le Province Lombarde rappresentate dall'Unione Province Lombarde - (Codice Fiscale _____ e P.IVA _____), con sede in _____, _____, _____, (di seguito denominata semplicemente "UPL") rappresentata da _____, o suo delegato;

E

La Città Metropolitana di Milano - (Codice Fiscale _____ e P.IVA _____), con sede in _____, _____, _____, rappresentata da _____, o suo delegato;

di seguito, congiuntamente, "Parti"

PREMESSO CHE

- a) Il 3 gennaio 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale del 10 ottobre 2022 "Attribuzione alle Regioni e Province autonome delle risorse per la progettazione di Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per il finanziamento di un progetto a sostegno della mobilità delle persone con disabilità" che ha definito in particolare le finalità, le risorse finanziarie e il relativo riparto tra le Regioni, nonché i criteri e le modalità per l'utilizzazione del Fondo medesimo;
- b) nel quadro dell'Intesa approvata in data 29/12/2021, al punto 4.4) "Attività d'interesse regionale" – Disabilità – eliminazione Barriere architettoniche, si prevede che Regione Lombardia richiederà, da parte di Province e Città Metropolitana, l'analogo ruolo di coordinamento e raccordo per dare attuazione ad iniziative di livello regionale, così come per la precedente Intesa;
- c) la norma dell'art. 8 bis della L.R. 20 febbraio 1989, n. 6, introdotta con L.R. 9 giugno 2020, n. 14, al fine di agevolare la redazione dei PEBA e di aumentare significativamente il numero dei Comuni che li adottano, prevede da parte della Giunta l'istituzione del registro telematico dei PEBA, la predisposizione di linee guida per la loro redazione e una misura incentivante l'adozione degli stessi Piani consistente nel prevedere che tale adozione costituisca requisito preferenziale per la partecipazione ai bandi regionali;
- d) negli anni successivi all'approvazione della L. 41/86 e della L.R. 6/89 il quadro giuridico e normativo in materia di PEBA si è significativamente evoluto, in particolare, attraverso l'introduzione del concetto di accessibilità estesa a tutti gli ambiti di vita e quale condizione per il godimento dei diritti e delle libertà fondamentali di ogni persona, innovando profondamente i principi e gli orientamenti culturali in tema di "barriere architettoniche";

- e) il concetto di “eliminazione delle barriere” è superato a favore della “progettazione senza barriere” che garantisce al maggior numero possibile di persone la massima autonomia in tutti gli ambiti di vita, senza dover ricorrere ad adattamenti a posteriori o a interventi specialistici;
- f) i PEBA si configurano oggi come strumenti di pianificazione degli interventi inerenti all’accessibilità intesa come condizione per il godimento dei diritti e delle libertà fondamentali di ogni persona e non solo delle persone con disabilità;
- g) il comma 5 bis dell’art. 8 bis, della L.R. 20 febbraio 1989, n. 6, ad integrazione di quanto già previsto dall’art. 8bis, autorizza la Giunta ad assegnare ai Comuni contributi finalizzati alla predisposizione e adozione dei PEBA, o alla loro revisione, in conformità alle linee guida e sulla base di criteri che tengano conto della popolazione residente;
- h) i Comuni lombardi hanno dimostrato interesse per l’edizione precedente, approvata con D.G.R. n. 4139 del 21 dicembre 2021;
- i) le Province, tenuto conto della loro collocazione intermedia a livello territoriale tra Regione e Comuni, appaiono la dimensione istituzionale più adeguata a una prima collaborazione con Regione Lombardia nell’attuazione della misura di sostegno all’adozione dei PEBA da parte dei Comuni con popolazione fino a 20000 abitanti, entro il quadro dispositivo di cui all’art. 8 bis e della L.R. 6/89;
- j) valutato infatti che il concorso delle Province Lombarde e della Città Metropolitana all’attuazione della misura in oggetto può migliorare strategicamente la capacità di valutazione dell’aderenza delle proposte progettuali di redazione dei PEBA al contesto territoriale declinato su scala provinciale e alle dinamiche dei processi economici e strategici che specificamente li coinvolgono;
- k) le Province rappresentate da UPL e la Città Metropolitana hanno espresso il loro interesse a proseguire il percorso di collaborazione in oggetto;
- l) ai fini di tale collaborazione, Regione Lombardia si impegna alla copertura dei soli costi legati al riconoscimento delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività, valutate preventivamente a titolo forfettario;
- m) Regione Lombardia, nell’ambito del percorso di collaborazione di cui alla presente Intesa, ha interesse a garantire, entro il quadro dispositivo di cui all’art. 8 bis della L. R. 6/89 riferito al Registro dei PEBA e alle Linee Guida, il supporto all’azione provinciale attraverso il coordinamento e raccordo nei confronti dei Comuni, finalizzato a dare attuazione ad iniziative di livello regionale, in una logica di concorso alla realizzazione degli obiettivi di accessibilità, inclusione e sostenibilità sociale ed economica di cui all’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile;
- n) l’interesse di cui ai precedenti punti può qualificarsi come interesse comune perseguendo obiettivi comuni di rilevanza pubblica e sviluppando altresì attività condivise in collaborazione secondo il principio dell’efficienza e del buon andamento della Pubblica Amministrazione;

nel seguito indicate congiuntamente, ove d’occorrenza, “le Parti”, con la presente Intesa intendono, pertanto, definire la regolamentazione della loro collaborazione per la realizzazione di tale attività.

VISTI

- la Legge Regionale 8 luglio 2015, n. 19 “Riforma del Sistema delle Autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56”;
- l’Intesa approvata in data 29/12/2021 tra Regione Lombardia, UPL, Province e Città Metropolitana, nella parte in cui prevede, al punto 4.4) “Attività d’interesse regionale” – Disabilità – eliminazione Barriere architettoniche, si prevede che Regione Lombardia richiederà, da parte di Province e Città Metropolitana, l’analogo ruolo di coordinamento e raccordo per dare attuazione ad iniziative di livello regionale, così come per la precedente Intesa;

TUTTO QUANTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto dell’Intesa

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

La presente Intesa regola, secondo il Progetto attuativo allegato, parte integrante dell’Intesa stessa, la collaborazione tra le Parti nella gestione della misura di sostegno ai Comuni con popolazione fino a 20000 abitanti al 01.01.2022, esclusi i Comuni beneficiari della precedente edizione della misura e prioritariamente della classe di Comuni con una popolazione compresa tra 5.000 e 20.000 abitanti e di quelli beneficiari della misura di cui al D.P.C.M. 29 novembre 2021, per la predisposizione dei PEBA, entro il quadro dispositivo di cui alla L. R. 6/89 e, in particolare, della norma dell’art. 8 bis della stessa legge, e delle risorse, pari a complessivi euro 2.027.368,98, a valere sul capitolo 12.02.104.15442 dell’esercizio 2023, come previsto all’art. 4 della presente Intesa.

Le Linee di attività oggetto dell’intesa sono declinate nel Progetto attuativo allegato alla presente.

Articolo 2 – Termini e modalità di svolgimento delle attività

Ogni Parte si impegna, in esecuzione della presente Intesa:

- a svolgere tutte le attività necessarie alla realizzazione del Progetto nei contenuti e termini del Progetto attuativo e con la massima cura e diligenza;
- a tenersi costantemente informata sulle attività effettuate;
- a mettere a disposizione, su richiesta dell’altra Parte, i documenti e materiali relativi.

Ciascuna Parte metterà a disposizione le proprie competenze e professionalità, le risorse umane e strumentali, nonché i rispettivi locali e le strutture propedeutiche allo svolgimento delle attività di comune interesse.

Regione Lombardia coordina le attività previste e si impegna a fornire il supporto delle proprie conoscenze ai fini della programmazione delle attività in conformità ai propri scopi istituzionali. Le Linee di attività, facenti capo alla presente Intesa, sono dettagliate secondo l’articolazione esplicitata nel Progetto attuativo allegato.

Ferma restando la durata dell’Intesa di cui al successivo art. 7, il programma delle attività di cui al Progetto attuativo può essere aggiornato sulla base delle esigenze esplicitate da Regione Lombardia e dalle altre Parti dell’Intesa, nonché in ragione delle istanze emergenti dai territori. Nell’aggiornamento delle Linee di attività e nell’esecuzione delle medesime, entrambe le Parti informano la propria azione al principio di leale collaborazione.

In ogni caso, coerentemente con quanto sancito all’art. 7 della presente Intesa, le attività concordate si concluderanno entro il 30.09.2024 salvo eventuale proroga da stabilirsi di comune accordo tra le Parti. Ciascuna delle Parti potrà recedere dando un preavviso scritto all’altra Parte non inferiore a trenta giorni, motivato in ragione di sopravvenute esigenze connesse al quadro normativo e amministrativo di riferimento, alla propria organizzazione o di una rivalutazione dell’interesse pubblico originario, ovvero per mutuo consenso delle Parti risultante da atto scritto. In tal caso, è comunque ammesso il ristoro delle spese già sostenute in ragione della presente Intesa dalla Parte non recedente.

Articolo 3 – Impegni delle Province

Le Province attuano la misura di sostegno ai Comuni di cui all’art. 1 in applicazione delle modalità e dei criteri di cui al Progetto attuativo allegato alla presente Intesa ed entro il limite delle risorse assegnate in applicazione del criterio definito nel Progetto stesso.

Le Province concordano con Regione Lombardia le migliori modalità di comunicazione e promozione della misura di sostegno in oggetto, in funzione del concorso all’obiettivo comune di incrementare, su scala

provinciale, il numero dei comuni con popolazione dotate di PEBA, a sostegno delle politiche di piena accessibilità, coesione, sostenibilità sociale ed economica.

Articolo 4 – Impegni della Regione

Regione Lombardia si impegna a trasferire le risorse alle Province, pari a euro 2.027.368,98, a valere sul capitolo 12.02.104.15442 dell'esercizio 2023, successivamente all'adozione della delibera di approvazione del presente schema di Intesa.

In relazione ai costi sostenuti dalle Province per lo svolgimento dell'attività connessa alla presente Intesa, Regione si impegna a riconoscere un contributo complessivo di euro 100.000 a titolo di rimborso forfettario delle medesime spese, comprese nel budget di cui al comma 1) del presente articolo, calcolato in ragione del numero di comuni con popolazione residente fino a 20.000 abitanti al 01.01.2022.

Articolo 5 – Referenti dell'intesa

Per l'attuazione e il coordinamento delle attività previste nella presente Intesa le Parti indicano quali responsabili il dirigente pro tempore della UO "Disabilità, volontariato, inclusione e innovazione sociale" dott. Roberto Daffonchio per Regione Lombardia, il Responsabile della Segreteria tecnica di UPL dott. Dario Rigamonti per l'Unione Province Lombarde e il direttore del Settore Politiche del lavoro e Welfare dott. Federico Ottolenghi per la Città Metropolitana di Milano.

Articolo 6 – Gruppo di Lavoro

Per la realizzazione delle attività di cui al Piano attuativo allegato alla presente Intesa è costituito un Gruppo di Lavoro composto da un Dirigente della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità, da un Dirigente di UPL e di Città Metropolitana di Milano. Il Gruppo di Lavoro potrà essere aggiornato annualmente per entrambe le Parti coerentemente con il Progetto attuativo.

Articolo 7 – Durata dell'Intesa

L'Intesa decorre dalla data di sottoscrizione e vincola le Parti contraenti dal perfezionamento della stessa sino al 30/09/2024.

Articolo 8 – Oneri finanziari e loro modalità di ripartizione ed erogazione

Per la realizzazione delle Linee di attività previste nel Progetto attuativo allegato alla presente Intesa sono previste risorse complessive pari a 2.027.368,98 euro di cui:

- euro 1.927.368,98 euro per l'attuazione dell'Avviso da parte delle singole Province rivolto ai Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti al 01.01.2022 per concorrere alle spese da questi sostenute per la predisposizione dei PEBA, in ragione del riparto per Provincia calcolato in base al numero di Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti al 01.01.2022 ricompreso in ciascun territorio provinciale;
- euro 100.000 a titolo di rimborso forfettario riconosciuto alle Province, in relazione ai costi sostenuti dalle stesse per lo svolgimento dell'attività, comprese nel budget di cui al comma 1) del presente articolo, e ripartite in base al numero di Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti al 01.01.2022 ricompreso in ciascun territorio provinciale;

L'importo di euro 2.027.368,98 è trasferito in un'unica soluzione a seguito dell'approvazione della presente Intesa e tramite accredito sul conto corrente delle Province e della Città Metropolitana acceso presso la Banca d'Italia, con la precisazione, nella causale, che lo stesso è effettuato in attuazione della presente

Intesa. Il trasferimento è effettuato in ragione del riparto calcolato in applicazione del criterio di cui all'art. 4 della presente Intesa.

Le Province Lombarde e la Città Metropolitana di Milano concorrono all'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Intesa esclusivamente mediante la prestazione d'opera delle risorse umane coinvolte, nonché mediante l'utilizzo dei locali e delle risorse informatiche. Gli ulteriori costi connessi alla realizzazione dell'Intesa, non coperti dal rimborso forfettario sopra richiamato, sono direttamente imputabili all'utilizzo delle strutture ed all'impegno (ore/lavoro) del personale inquadrato presso le Amministrazioni coinvolte.

Articolo 9 – Registrazione e diffusione dei risultati delle attività scientifiche

Tutti i risultati finali o parziali direttamente o indirettamente derivanti dalla presente Intesa saranno di proprietà di entrambe le parti.

I risultati delle attività oggetto della collaborazione avranno carattere riservato e potranno essere divulgati e utilizzati da ciascuna Parte, previo assenso dell'altra, facendo esplicito richiamo alla presente Intesa.

Articolo 10 – Coperture assicurative e sicurezza. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e Piano di prevenzione della corruzione

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge per il proprio personale che, in virtù dell'Intesa, verrà eventualmente chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività, sollevando l'altra Parte da ogni relativa responsabilità. Il personale di entrambe le Parti è tenuto a uniformarsi ai regolamenti di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti la presente Intesa, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile della struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sull'ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 del d. lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza. Eventuali accordi specifici in materia saranno disciplinati dalle Parti separatamente.

Le parti dichiarano di conoscere il Codice di comportamento per il personale della Giunta di Regione Lombardia approvato con la D.G.R. n. 6062 del 29/12/2016, reperibile sul sito istituzionale www.regione.lombardia.it, nonché il Codice di comportamento adottato dalle Province. Fatti salvi gli eventuali altri effetti, l'inosservanza delle norme e/o la violazione degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento dei dipendenti pubblici di cui all'art. 54 del D. Lgs. 165/2001 o dai rispettivi Codici di comportamento delle parti o dai rispettivi Piani di prevenzione della corruzione è causa di recesso.

Articolo 11 – Patto di riservatezza e trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti all'Intesa, anche successivamente alla sua scadenza, le notizie riservate di cui siano venute a conoscenza e come tali definite dalle parti.

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza della stipula dell'Intesa verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Nell'esecuzione dell'Intesa, le Parti si configurano reciprocamente come autonomi Titolari del Trattamento e si impegnano a rispettare, ciascuna per le proprie competenze come sopra definite, la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali ed in particolare il Regolamento UE 2016/679 e testi collegati. Nel caso in cui lo svolgimento delle attività sopra descritte implichi il trattamento di dati personali di cui una delle parti sia titolare, si impegnano a procedere alla sottoscrizione di apposito atto giuridico bilaterale ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 per l'individuazione del responsabile del trattamento dati del titolare.

Articolo 12 – Oneri fiscali e sottoscrizione

La presente Intesa:

- sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. 131/86, a cura e spese della Parte che ne farà richiesta;
- sarà sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990 e dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale).

Articolo 13 – Foro competente

Le Parti provvederanno a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall'attività oggetto dell'Intesa e, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo secondo tale modalità, demanderanno la composizione della vertenza alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Milano, data della

sottoscrizione digitale

Per Regione Lombardia

Il Direttore Generale della Direzione Generale
Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari
Opportunità

UPL – per le Province Lombarde

Il Presidente o suo delegato

(_____)

Per la Città Metropolitana di Milano

(_____)



**VISTO DEL DIRETTORE D'AREA
sulla proposta di decreto del Sindaco Metropolitano**

Fascicolo 8.4\2023\3

Oggetto della proposta di decreto:

Approvazione dell'Intesa tra Regione Lombardia, le Province lombarde rappresentate da UPL e Città metropolitana di Milano per regolamentare l'attuazione di una misura di sostegno ai Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti al 01.01.2022 per la predisposizione dei PEBA, entro il quadro dispositivo di cui alla l.r. 6/89 come modificata dalla l.r. 14/2020 e al D.M. del 10 ottobre 2022.

**VISTO DEL DIRETTORE
AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO**

(inserito nell'atto ai sensi del Testo Unificato del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi)

IL DIRETTORE
(dott. Dario Parravicini)



PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
sulla proposta di decreto del Sindaco Metropolitano

Fascicolo 8.4\2023\3

Oggetto della proposta di decreto: Approvazione dell'Intesa tra Regione Lombardia, le Province lombarde rappresentate da UPL e Città metropolitana di Milano per regolamentare l'attuazione di una misura di sostegno ai Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti al 01.01.2022 per la predisposizione dei PEBA, entro il quadro dispositivo di cui alla l.r. 6/89 come modificata dalla l.r. 14/2020 e al D.M. del 10 ottobre 2022.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/00)

- Favorevole
 Contrario

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
RAGIONERIA GENERALE
(*dott. Ermanno Matassi*)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.



PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE
sulla proposta di decreto del Sindaco Metropolitanano

Fascicolo 8.4\2023\3

Oggetto della proposta di decreto:

Approvazione dell'Intesa tra Regione Lombardia, le Province lombarde rappresentate da UPL e Città metropolitana di Milano per regolamentare l'attuazione di una misura di sostegno ai Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti al 01.01.2022 per la predisposizione dei PEBA, entro il quadro dispositivo di cui alla l.r. 6/89 come modificata dalla l.r. 14/2020 e al D.M. del 10 ottobre 2022.

PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE

(inserito nell'atto ai sensi del Regolamento sul sistema dei controlli interni)

Favorevole

Contrario

IL SEGRETARIO GENERALE